

DELIBERA N. 246/13/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELERAMA S.R.L.
(EMITTENTE TELEVISIVA “TELERAMA” – LECCE) PER LA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell’art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della*

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la nota del 23 febbraio 2013 (prot. n. 10805) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria svolta a seguito di segnalazioni nelle quali si denunciava la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell’emittente locale “Telerama” in relazione alla presenza del Signor Paolo Pagliaro, candidato alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, nella trasmissione sportiva “Diretta Stadio”, andata in onda sulla predetta emittente televisiva locale in data 18 febbraio 2013, dalle ore 20.30 alle ore 22.30;

VISTA la documentazione istruttoria allegata alla predetta nota ed, in particolare, la memoria prodotta dal Signor Paolo Pagliaro, in qualità di legale rappresentante di Telerama s.r.l., società esercente l’emittente Telerama, che, in relazione ai fatti contestati, ha osservato quanto segue:

- la presenza del Signor Pagliaro alla trasmissione sportiva “Diretta Stadio”, lungi dall’aver alcun legame con la campagna elettorale, è una consuetudine che si ripete da diversi anni, essendo lo stesso un tifoso della squadra del Lecce, oltre che editore di Telerama;
- il signor Pagliaro viene presentato come ospite e non viene fatto cenno alla sua candidatura alle elezioni politiche;
- nel corso della telecronaca dell’appuntamento sportivo in oggetto non si fa riferimento a tematiche di rilevanza politica ed elettorale;
- la trasmissione “Diretta Stadio” non può essere definita programma di comunicazione politica in quanto volta al commento in diretta dell’appuntamento sportivo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 *quater* della legge 28/2000 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell’art. 18, comma 3, della delibera n. 666/12/CONS *“In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”*;

CONSIDERATO inoltre che a norma dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione, durante la campagna elettorale, in qualunque trasmissione diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire anche, in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

CONSIDERATO che la presenza di un candidato alle elezioni politiche nell'ambito di un programma di contenuto sportivo costituisce *in re ipsa* una violazione dei principi richiamati in quanto la presenza del candidato integra gli estremi di una indicazione indiretta di voto non consentita in tale tipologia di programmi;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie segnalata integri gli estremi della violazione, da parte della società Telerama s.r.l., esercente l'emittente radiofonica in ambito locale "Telerama", dell'art. 4, comma 3, del decreto 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione), nonché dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 666/12/CONS in quanto la presenza, nel programma oggetto di segnalazione, di un candidato alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 costituisce *in re ipsa* un'alterazione dei principi in materia di parità di trattamento tra candidati alle elezioni, nonché una forma di propaganda elettorale non consentita e contraria ai principi di correttezza ed imparzialità;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia circa la sussistenza, con riferimento alla fattispecie segnalata, della violazione della legge 28/2000;

RITENUTO applicabile al caso di specie l'art. 10 comma 8 lett. a), della legge 22 febbraio 2000 n. 28 il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Telerama s.r.l., esercente l'emittente radiofonica in ambito locale "Telerama" (Lecce), di trasmettere entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa e nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali alla fattispecie oggetto di segnalazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11 *quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. *b*) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

